



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI

Il regolamento orizzontale (1306/2013)

Roberto Pretolani

Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi
Università degli Studi di Milano



Milano, 14 aprile 2014

Gli atti normativi

Il Regolamento (Ue) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 riguarda:

il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Due Regolamenti delegati:

- 1) C(2014) **1565** final 11.3.2014: integra il regolamento 1306 per quanto riguarda gli **organismi pagatori** e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
- 2) C(2014) **1457** final 11.3.2014: integra il regolamento per quanto riguarda le spese dell'**intervento pubblico**

Il contenuto del regolamento 1306

1. I Fondi per il finanziamento delle spese agricole - **FEAGA e FEASR**
2. Gli **Organismi pagatori** e gli altri organismi
3. Il sistema di **consulenza aziendale**
4. La **gestione finanziaria dei fondi**: finanziamento delle spese e disciplina di bilancio
5. Il finanziamento dello Sviluppo rurale (**FEASR**)
6. **Sistemi di controllo** e sanzioni
7. **Sistema integrato di gestione e di controllo**
8. I controlli sulla **condizionalità**
9. Trasparenza e riservatezza

E METODI QUANTITATIVI

L'ambito di applicazione

Il regolamento **stabilisce le regole** applicabili:

- a) al **finanziamento** delle spese connesse alla politica agricola comune (**PAC**), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
- b) al sistema di **consulenza aziendale**;
- c) ai **sistemi di gestione e di controllo** che saranno istituiti dagli Stati membri;
- d) al regime della **condizionalità**;
- e) alla **liquidazione dei conti**.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI

Definizione e finalità dei fondi agricoli

Nel titolo II, disposizioni generali applicabili ai fondi agricoli, all'art.3 sono richiamati i **Fondi per il finanziamento delle spese agricole**.

1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, **si provvede al finanziamento** delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, **attraverso:**

- a) il **Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)**;
- b) il **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**.

2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



Articolo 4 - Spese del FEAGA

1. Il **FEAGA** è gestito in regime di **gestione concorrente** tra gli Stati membri e l'Unione.

Finanzia le seguenti spese:

- a) le **misure** dirette a regolare o sostenere i **mercati agricoli**;
- b) i **pagamenti diretti** agli agricoltori previsti dalla PAC;
- c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di **informazione e promozione dei prodotti agricoli** realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi del FEASR;
- d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "**Frutta e verdura nelle scuole**" e alle misure connesse a malattie degli animali (mucca pazza)

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI

Articoli 4 e 5 - Spese del FEAGA e FEASR

2. Il **FEAGA** **finanzia direttamente** le spese seguenti:
- a) la **promozione dei prodotti agricoli**, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
 - b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle **risorse genetiche** in agricoltura;
 - c) la creazione e il mantenimento dei **sistemi d'informazione contabile agricola (RICA)**;
 - d) i sistemi di **indagini agricole**, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Il **FEASR** è gestito in regime di **gestione concorrente** tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai **programmi di sviluppo rurale** eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI

Articolo 6 - Altre spese compresa l'assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare... le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC e in particolare:

- a) le misure per **analisi, gestione, monitoraggio, scambio di informazioni** e l'attuazione della PAC, l'**attuazione dei sistemi di controllo** e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- b) l'acquisizione da parte della Commissione delle **immagini satellitari**;
- c) le misure adottate dalla Commissione mediante applicazioni di **telerilevamento** usate per il monitoraggio delle risorse agricole;
- d) le misure necessarie per **mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici** di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi
- e) la **trasmissione di informazioni** sulla PAC

L'ambito di applicazione

- f) gli **studi della PAC** e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pertinenti prassi applicate;
- g) ove rilevante, l'istituzione di **agenzie esecutive** istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, **che operano nell'ambito della PAC (es.LIFE)**;
- h) le misure riguardanti la **divulgazione di informazioni**, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale (**reti rurali**);
- i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la **protezione dei logo** nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale

E METODI QUANTITATIVI

CAPO II Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7 - Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli **organismi pagatori** e degli **organismi di coordinamento**

1. ...sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5
2. ... ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un **massimo** di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di **uno per regione** ... se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire **un organismo pagatore a livello nazionale**.
3. ...gli Stati membri possono **mantenere** il numero di organismi pagatori che sono stati **riconosciuti prima di 20 dicembre 2013**.
4. **Prima della fine del 2016**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori** nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 9 Organismi di certificazione

L'organismo di certificazione è un **organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro**. Qualora sia un organismo di revisione privato, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico.

Esso **esprime un parere**, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, **sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore**, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è **operativamente indipendente dall'organismo pagatore** e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



La consulenza aziendale: motivi

Considerando (10)

Per **permettere ai beneficiari di conoscere** meglio il **nesso** esistente tra le **pratiche agricole** e la gestione delle aziende, da un lato, e le **norme riguardanti l'ambiente**, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che **gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo** per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme.

Gli Stati membri dovrebbero garantire una **netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo**.

La consulenza aziendale: motivi

È opportuno che l'**adesione dei beneficiari** al sistema di consulenza aziendale sia **facoltativa**.

L'adesione al sistema dovrebbe essere **aperta** a tutti i beneficiari, **anche agli agricoltori che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC**.

Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la **riservatezza delle informazioni** ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale.

Per garantire l'efficacia del sistema è opportuno che i **consulenti** siano in possesso di **adeguate qualifiche** e ricevano regolarmente **un'adeguata formazione**.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI

La consulenza aziendale: ambiti

Titolo III - Art.12

Il sistema di consulenza aziendale, gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati, **contempla come minimo:**

- a) **criteri di gestione obbligatori** e le norme per il mantenimento del terreno in **buone condizioni agronomiche e ambientali**;
- b) Il **greening** (regolamento (UE) n. 1307/2013);
- c) **misure dei PSR** (ammodernamento, competitività, integrazione di filiera, innovazione e orientamento al mercato, promozione dell'imprenditorialità;
- d) **Direttiva** quadro sulle **acque**;
- e) Regolamento sull'uso dei **prodotti fitosanitari**

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



Titolo V - Sistemi di controllo e sanzioni

Articolo 59 **Principi generali dei controlli**

Esecuzione di **controlli amministrativi sistematici su tutte le domande** di aiuto e di pagamento.

Tale sistema è **completato da controlli in loco**; il **campione di controllo** parte dall'intera popolazione di richiedenti, una **parte** scelta in modo **casuale**, una parte **basata sul rischio**

Gli Stati stabiliscono un **livello minimo di controlli in loco** necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi e possono **ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione** e di controllo e qualora i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile

ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



Titolo V - Sistemi di controllo e sanzioni

CAPO II **Sistema integrato di gestione e di controllo**

Articolo 68 - **Elementi** del sistema integrato

- a) una **banca dati** informatizzata;
- b) un sistema di **identificazione** delle **parcelle** agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei **diritti** all'aiuto;
- d) **domande** di aiuto e domande di pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di **registrazione dell'identità** di ciascun beneficiario del sostegno

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI

TITOLO VI - CONDIZIONALITÀ

Articolo 96 - **Controlli della condizionalità**

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni **controlli amministrativi** ed effettuano **controlli in loco** intesi per verificare l'adempimento degli obblighi.

L'analisi dei rischi tiene conto dei seguenti fattori:

- a) partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale;
- b) partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.